

PRESTITO SOCIALE VINCOLATO

PIANO 36 MESI



SOTTOPOSIZIONE A VINCOLO TEMPORALE DI SOMME PRESENTI SUL LIBRETTO DI PRESTITO SOCIALE

1. COSTITUZIONE DEL VINCOLO:

- a. La raccolta di Prestito sociale vincolato è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale ed è effettuata nei limiti consentiti dalla legge.
- b. Il Prestito sociale vincolato viene attivato sottoponendo a un vincolo temporale le somme disponibili già presenti sul libretto nominativo di Prestito sociale indicato dal socio prestatore (in seguito "**libretto nominativo di Prestito sociale correlato**"). Per effetto di tale vincolo, il socio affida alla Cooperativa le relative somme impegnandosi a non chiederne la restituzione per la relativa durata temporale.
- c. Qualora per la costituzione del vincolo fossero utilizzate, in tutto o in parte, somme derivanti dal versamento di assegni sul libretto nominativo di Prestito sociale correlato sopra indicato, anche la validità del vincolo è subordinata al buon fine degli assegni; in ragione di ciò, nel caso in cui gli assegni dovessero risultare insoluti, il contratto di sottoposizione a vincolo temporale di somme presenti sul libretto di Prestito sociale sarà da intendersi privo di effetto o comunque inefficace a tutti gli effetti, con la conseguenza che si considererà che il rapporto non sia mai venuto ad esistenza o comunque il vincolo non sia mai stato costituito. A tal fine, il socio riceverà apposita comunicazione.
- d. Il vincolo risulta, oltre che dal contratto di sottoposizione a vincolo temporale di somme presenti sul libretto di Prestito sociale, dall'annotazione effettuata all'interno della lista delle movimentazioni relativa al libretto nominativo di Prestito sociale correlato indicato nel contratto di sottoposizione a vincolo temporale di somme presenti sul libretto di Prestito sociale e da apposita ricevuta attestante l'operazione (esclusivamente in caso di contratto stipulato presso lo sportello di Prestito sociale dei punti vendita).
- e. L'operazione di costituzione del vincolo può essere effettuata esclusivamente dal socio prestatore; non è, pertanto, ammesso effettuarla per mezzo di delegati.

2. INTERESSI:

- a. A fronte della sottoposizione a vincolo delle somme presenti sul libretto nominativo di Prestito sociale correlato, la Cooperativa riconosce al socio prestatore, sulle relative somme vincolate e per il periodo di tempo definito, il tasso di interesse lordo di riferimento così come indicato nelle "Condizioni Generali ed Economiche" qui espressamente richiamate.
- b. La liquidazione degli interessi spettanti al socio prestatore ai sensi delle "Condizioni Generali ed Economiche", al netto della ritenuta fiscale di legge vigente alla data di estinzione, avviene alla scadenza del vincolo.

3. CESSAZIONE DEL VINCOLO PER SCADENZA DEL TERMINE:

Alla scadenza del termine previsto nelle "Condizioni Generali ed Economiche", il vincolo cesserà la propria efficacia, senza necessità di alcuna comunicazione formale. L'intervenuta scadenza del vincolo temporale sull'importo vincolato indicato all'interno delle "Condizioni Generali ed Economiche" risulterà dall'apposita annotazione effettuata sulla lista delle movimentazioni relativa al libretto nominativo di Prestito sociale correlato, unitamente all'accredito degli interessi spettanti al socio prestatore ai sensi delle "Condizioni Generali ed Economiche" e del paragrafo precedente.

4. SCIoglimento ANTICIPATO DEL VINCOLO:

- a. Ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di sottoposizione a vincolo temporale di somme presenti sul libretto di Prestito sociale, esclusivamente per 15 (quindici) giorni, il socio prestatore potrà richiedere lo scioglimento del vincolo prima della naturale scadenza dello stesso, senza necessità di giustificare in alcun modo tale richiesta (i.e. in caso di sottoscrizione del contratto in data 02/10/2024, dal 02/10/2025 e sino al 16/10/2025 il socio potrà chiedere lo scioglimento anticipato del vincolo senza giustificare la richiesta, alle condizioni di seguito indicate; la successiva possibilità di scioglimento anticipato secondo quanto indicato nel presente paragrafo, sarà dal 02/10/2026 al 16/10/2026). La richiesta di svincolo anticipato potrà essere effettuata presso lo sportello di Prestito sociale dei punti vendita o con le ulteriori modalità, anche elettroniche, messe a disposizione dalla Cooperativa e portate a conoscenza dei soci prestatori mediante apposito Foglio Informativo Analitico ovvero altre comunicazioni pubblicate sul sito internet di Coop Alleanza 3.0 o presso i locali della Cooperativa ove si svolgono le attività del Prestito Sociale. In caso di richiesta di scioglimento anticipato, l'interesse maturato sulla somma vincolata fino alla data della richiesta stessa sarà calcolato al tasso annuo di riferimento indicato nelle "Condizioni Generali ed Economiche"; la somma che era stata vincolata e l'interesse maturato saranno accreditati sul libretto nominativo di Prestito sociale correlato e saranno a disposizione del socio prestatore che ne potrà richiedere la restituzione nel rispetto dei termini di legge e contratto.
- b. Al di fuori dei termini indicati nel precedente paragrafo 4, lett. a., al socio prestatore è consentito richiedere lo scioglimento del vincolo prima della naturale scadenza dello stesso esclusivamente in caso di esigenze particolari imprevedute e sopravvenute all'apposizione del vincolo che rendano necessario, per il medesimo socio prestatore, disporre delle somme vincolate. Si considerano esigenze particolari imprevedute le seguenti: l'acquisto di un immobile

da destinare ad abitazione principale (c.d. "prima casa") per sé o per i propri figli o la ristrutturazione dell'abitazione principale propria o dei figli, lo stato di disoccupazione del socio prestatore protratto per 6 mesi o la necessità di dover far fronte per sé, per i propri figli ovvero per il coniuge o altro soggetto stabilmente convivente a spese sanitarie legate a gravi motivi di salute. La richiesta di scioglimento anticipato dovrà - in questo caso - essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione per iscritto, da parte del socio (non è, pertanto, ammesso effettuare tale richiesta per mezzo di delegati) precisando l'esigenza particolare impreveduta sopravvenuta e corredandola di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle dichiarate suddette esigenze. In ogni caso, la richiesta dovrà avere ad oggetto l'intera somma soggetta a vincolo. Il Consiglio di Amministrazione, alla prima seduta utile, esaminerà le richieste pervenute e, a proprio insindacabile giudizio, valuterà le stesse dandone comunicazione al socio prestatore, ai contatti forniti dal medesimo. In caso di approvazione della richiesta, la somma che era stata vincolata e l'interesse maturato fino alla data di scioglimento anticipato - coincidente con la data di assunzione della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione -, calcolato al tasso indicato nelle "Condizioni Generali ed Economiche", saranno accreditati sul libretto nominativo di Prestito sociale correlato e saranno a disposizione del socio prestatore che ne potrà chiedere la restituzione nel rispetto dei termini di legge e contratto. Qualora le dichiarazioni effettuate dal socio prestatore rispetto alla sussistenza delle esigenze particolari imprevedute di cui al presente paragrafo dovessero risultare in tutto o in parte mendaci, la Cooperativa si riserva la possibilità di escludere il socio, giusto quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto sociale.

- c. Il socio prestatore non potrà, comunque, richiedere l'estinzione del libretto nominativo di prestito sociale correlato indicato nel presente contratto sino alla naturale scadenza del vincolo costituito, salvo richiesta di scioglimento anticipato del vincolo ai sensi degli artt. 4.a o 4.b. qualora ne sussistano i presupposti.

5. RECESSO ED ESCLUSIONE DALLA COOPERATIVA E DECESSO DEL SOCIO PRESTATORE:

- a. Il recesso del socio prestatore dalla Cooperativa non comporta il contestuale o, comunque, conseguente, scioglimento anticipato del vincolo sulle somme né, dunque, la restituzione delle medesime le quali continueranno ad essere sottoposte a vincolo sino alla naturale scadenza dello stesso. Alla naturale scadenza del vincolo, le somme saranno accreditate (con le modalità definite tra le parti) unitamente agli interessi calcolati al tasso indicato nelle "Condizioni Generali ed Economiche". Le eventuali ulteriori somme presenti al momento del recesso sul libretto di Prestito sociale non sottoposte a vincolo verranno, invece, liquidate secondo quanto indicato nel Regolamento di Prestito sociale. Resta ferma la possibilità di richiedere lo scioglimento anticipato del vincolo ai sensi degli artt. 4.a o 4.b. qualora ne sussistano i presupposti.
- b. In caso di esclusione del socio prestatore ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, la Cooperativa - in ragione dei motivi che hanno portato all'esclusione - si riserva la facoltà di procedere o meno al contestuale o, comunque, conseguente, scioglimento anticipato del vincolo sulle somme. Nel primo caso, a seguito dello scioglimento anticipato del vincolo temporale, sulle somme sottoposte a vincolo restituite non saranno corrisposti interessi. Qualora invece, non si provvedesse allo scioglimento anticipato del vincolo, alla naturale scadenza dello stesso le somme saranno accreditate dalla Cooperativa (con le modalità definite tra le parti) unitamente agli interessi calcolati al tasso indicato nelle "Condizioni Generali ed Economiche". Le eventuali ulteriori somme presenti al momento del recesso sul libretto di Prestito sociale non sottoposte a vincolo verranno, invece, liquidate secondo quanto indicato nel Regolamento di Prestito sociale. Resta ferma la possibilità di richiedere lo scioglimento anticipato del vincolo ai sensi degli artt. 4.a o 4.b. qualora ne sussistano i presupposti.
- c. Nel caso di decesso del socio prestatore, il vincolo si scioglie e la somma oggetto di vincolo cessa di produrre interessi. La somma vincolata e l'interesse maturato fino alla data del decesso, calcolato al tasso indicato nelle "Condizioni Generali ed Economiche", saranno accreditati sul libretto nominativo di Prestito sociale, restando a disposizione degli eredi del socio defunto ai sensi di legge.

6. PERIODO DI RIPENSAMENTO:

Fermo quanto indicato nell'art. 4, il socio prestatore ha, comunque, diritto di recedere dal contratto di sottoposizione a vincolo temporale di somme presenti sul libretto di Prestito sociale senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della richiesta. In questo caso, il socio prestatore non avrà diritto al riconoscimento degli interessi maturati in detto periodo. Le modalità con le quali esercitare tale diritto di recesso, eventualmente anche dematerializzate e/o telematiche, sono portate a conoscenza dei soci mediante Foglio Informativo Analitico.

7. RINVIO:

Per tutto quanto non specificamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto stabilito nello Statuto e nei Regolamenti di Coop Alleanza 3.0 e in particolare nel Regolamento di Prestito sociale e relativi allegati, nei Fogli Informativi Analitici, nonché nel Contratto di Prestito sociale di cui la richiesta di sottoposizione a vincolo temporale di somme presenti sul libretto di Prestito sociale e Condizioni Generali ed Economiche ivi indicate sono da considerarsi parte integrante.